

LA COMPETENZA.
BREVI ANNOTAZIONI AI CC. 1404-1416 CIC
(*Continuatio*)

3. L'incompetenza relativa

3.1. Il foro del domicilio e del quasi-domicilio. Il foro del «vagus» (cc. 1407-1409 CIC).

Per un ordinato e quindi giusto svolgimento della funzione giudiziaria in servizio del popolo di Dio, a causa della necessitata pluralità dei tribunali ecclesiali, è indispensabile, come del resto prescrive il c. 1407, § 1 CIC (e non altrimenti anche il c. 1073, § 1 CCEO), che non si possa venir chiamati in giudizio se non davanti al giudice competente, e cioè davanti a quello che il diritto canonico ritiene ecclesialmente più idoneo alla giusta ricerca della verità nel caso di specie. Al fine di ottenere un tale scopo sono perciò codicialmente stabiliti dei criteri, e cioè dei titoli di competenza, la cui mancanza determina una *incompetenza* che, riguardando uno stesso grado di giudizio, come si è accennato e secondo quanto d'altra parte dispone il c. 1407, § 2 CIC (non diversamente dal c. 1073, § 2 CCEO), non può che essere *relativa*, con le conseguenze che si è già avuto occasione di prendere in esame.

Criterio fondamentale per la individuazione del giudice competente in primo grado è quello stabilito nel c. 1407, § 3 CIC come pure nel c. 1073, § 3 CCEO:

«Actor sequitur forum partis conventae». Si tratta del resto di un principio tradizionale nel diritto ecclesiale⁵⁵.

In effetti già nell'antico diritto delle decretali era considerato come una regola generale⁵⁶, poiché «favorabiliores sunt partes [conventae] quia invitus trahitur in iudicium et contra adversarium se defendere debet»⁵⁷. È dunque alla posizione processuale della parte convenuta che deve farsi riferimento come regola generale per individuare il tribunale competente, avendo l'attore soltanto la possibilità di scelta tra più fori concorrenti che facciano capo allo stesso convenuto. Unicamente qualora sia canonicamente impossibile applicare alla parte che si intende chiamare in giudizio — della quale si ignora pure il luogo nel quale dimora — uno qualsiasi dei titoli di competenza giuridicamente previsti dal diritto ecclesiale è possibile, in forza del c. 1409, § 2 CIC (come pure del c. 1075, § 2 CCEO) la «in ius vocatio» presso il foro individuato da un titolo di competenza imperniato sull'attore.

Essendo le circoscrizioni giudiziarie ecclesialmente formate quasi esclusivamente su base territoriale, era del tutto naturale che il titolo *ordinario* della competenza rivestisse pure una tale natura. Infatti il c. 1408 CIC (e con identica formula il c. 1074 CCEO) stabilisce quale criterio per individuare il giudice competente quello del domicilio e del quasi-domicilio della parte convenuta, favorendone così la cooperazione giudiziaria, dal momento che una tale parte «censetur facile posse respondere in loco suae diuturnae commo-

⁵⁵ Cf. c. 1559, § 3 del codice del 1917 e c. 22, § 3 del Motu proprio del 6 gennaio 1950, *Sollicitudinem nostram*, in AAS 42 (1950) 11.

⁵⁶ Cf. X, 2, 2, 8. Cf. altresì X, 2, 2, 5.

⁵⁷ F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 181.

rationis»⁵⁸. In tal modo però soprattutto si garantisce meglio la giusta ricerca della verità che normalmente non può trovarsi senza la fattiva collaborazione di tutte le parti in causa.

Per la determinazione del domicilio o del quasi-domicilio deve farsi riferimento al c. 102 CIC (cf. anche c. 912 CCEO), che, radicando — sempre in un ambito parrocchiale (domicilio o quasi-domicilio parrocchiale) oppure diocesano (domicilio o quasi-domicilio diocesano) — la prima di tali condizioni personali in una volontà di perpetua permanenza o in una effettiva abitazione quinquennale e la seconda in una intenzione di soggiorno trimestrale o in una reale dimora di tre mesi, favorisce il moltiplicarsi di questo titolo di competenza. Diventa allora fondamentale — come del resto in ogni caso di concorrenza o anche di mutamento dei titoli di competenza in corso di giudizio — il tradizionale principio della *perpetuatio iurisdictionis*⁵⁹, consacrato nel c. 1512 CIC (come non diversamente nel c. 1194 CCEO), senza del quale certamente molti intralci deriverebbero ad un corretto e rapido (e per ciò stesso giusto) espletamento della funzione giudiziaria da parte dei tribunali ecclesiali: «Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes coram iudice steterint ad causam agendam:... 2° causa fit propria illius iudicis aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est».

Se colui che si deve chiamare in giudizio non ha un proprio domicilio o quasi-domicilio e deve quindi, ai sensi del c. 100 CIC (e non altrimenti del c. 911 CCEO), qualificarsi come *vagus*, il foro competente sarà quello della sua attuale ed effettiva dimora. In questo modo — considerando anche la regola suppletiva che si è poco

⁵⁸ F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 187.

⁵⁹ Cf. J. OCHOA, *I titoli di competenza* (cf. nt. 3), 174-180.

più sopra ricordata contenuta nel c. 1409, § 2 CIC (e nel c. 1075, § 2 CCEO) — è sempre possibile trovare — ordinariamente attraverso un criterio territoriale — un foro competente e consentire quindi in ogni caso al giudice di espletare il suo essenziale servizio ecclesiale.

Il c. 1409, § 1 CIC (come non diversamente anche il c. 1075, § 1 CCEO) non menziona più il religioso, poiché anche questi, superandosi così ogni dubbio sussistente durante la vigenza della codificazione abrogata, possiede, in forza del c. 103 CIC (come pure del c. 913 CCEO), un proprio domicilio o quasi-domicilio.

Si può poi ricordare che le codificazioni giovanneo-paoline, mentre non hanno previsto più alcun *foro necessario* come avveniva in base al c. 1560 del codice del 1917 ed in forza del c. 23 del Motu proprio del 6 gennaio 1950 *Cum matrimonialium*⁶⁰, hanno anche fatto cadere il particolare «forum peregrinorum in Urbe» che era sancito nel c. 1562 del codice pio-benedettino, come pure nel c. 25 del Motu proprio che si è appena richiamato⁶¹ «quia — ha osservato per esempio la Commissione per la revisione del codice pio-benedettino — illo titulo non pauci abuti sunt ultimis temporibus et facile timeri potest abusus frequentiores fieri posse in posterum, attentis modernis adiunctis quoad itinera et mobilitatem populorum quae faciliora in dies evadunt»⁶².

3.2. *Il foro «rei sitae». Il foro del contratto (cc. 1410-1411 CIC)*

Se la controversia ha ad oggetto una cosa sia mobile che immobile o se si deve esercitare un'*actio spolii* — un'azione diretta cioè al recupero del possesso di un be-

⁶⁰ In AAS 42 (1950) 11.

⁶¹ In AAS 42 (1950) 11.

⁶² *Communicationes* 10 (1978) 223.

ne del quale si è stati privati «vi et clam» —, il convenuto può essere chiamato in giudizio, come prevede il c. 1410 CIC (e non altrimenti il c. 1076 CCEO), davanti al tribunale del luogo nel quale la cosa stessa è situata, potendo questo talvolta favorire non poco la giusta ricerca della verità. La norma riguarda strettamente le sole azioni reali — «quoties actio in rem directa sit» come afferma il canone —, cosicché in caso di azioni miste, dirette alla persona oltre che alla cosa⁶³, l'utilizzazione della nostra norma esprime una precisa intenzionalità dell'agente; infatti solamente «si actor petat primum et directius rem, ratio haberi deberet fori rei sitae»⁶⁴.

Nel caso che si controverta su di un contratto — ed anche questo può costituire una condizione favorevole per la giusta ricerca della verità — il c. 1411, § 1 CIC (non diversamente del resto dal c. 1077, § 1 CCEO) prevede una possibile triplicità di fori competenti. Il primo di questi si ricollega al luogo nel quale il contratto è stato stipulato, con l'evidente vantaggio per la ricerca della verità che un tale giudice può meglio conoscere — se di questo si controverte — la normativa che sostanzialmente disciplina il contratto stesso, dal momento che, secondo l'antico principio generalmente accolto dalle legislazioni civili alle quali il c. 1290 CIC ed il c. 1034 CCEO rinviano, *locus regit actum*.

Il secondo foro competente in materia contrattuale è quello legato al luogo, alle volte diverso da quello della stipulazione, nel quale il contratto stesso deve essere adempiuto. Quest'ultimo foro può anche moltiplicarsi, salvo che non si dia «connexio causarum», se da

⁶³ Cf. M. LEGA - V. BARTOCCETTI, *Commentarius in iudicia* (cf. nt. 43), 364-365.

⁶⁴ M. LEGA - V. BARTOCCETTI, *Commentarius in iudicia* (cf. nt. 43), 59.

uno stesso contratto nascono più obbligazioni indipendenti da ottemperarsi in luoghi diversi, mentre se non si tratti di obbligazioni tra loro indipendenti si discute se possa adottarsi la stessa regola o debba invece farsi capo solamente al luogo di esecuzione della parte di obbligazione in controversia⁶⁵.

Durante la vigenza della codificazione pio-benedettina si era ritenuto, argomentando *a contrario* dal secondo paragrafo del c. 1565 che questi due fori fossero praticabili soltanto nel caso di presenza *in loco* del convenuto al momento della citazione⁶⁶. Una tale ermeneutica aveva anche trovato conferma sia in un intervento della Commissione per l'interpretazione autentica dei canoni del codice del 14 luglio 1922⁶⁷ sia nel Motu proprio *Sollicitudinem nostram* di Pio XII del 6 gennaio 1950 che stabiliva la normativa processuale per le Chiese orientali⁶⁸. A noi pare oggi non più sostenibile una tale interpretazione⁶⁹, considerando che nessun elemento in proposito è più rilevabile dalla formula normativa codiciale nella quale i due paragrafi del c. 1565 del codice abrogato sono stati fusi sia nella codificazione latina⁷⁰ che in quella orientale, cosicché è venuto meno ogni fondamento testuale (l'unico del resto possibile) sul quale poterla sostenere. Si deve infine aggiungere che la vigente codificazione prevede, ai sensi del c. 1411, § 2 CIC (e 1077, § 1 CCEO) la possi-

⁶⁵ Cf. F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 194.

⁶⁶ Cf. M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia* (cf. nt. 43), 61-62; F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 194-195.

⁶⁷ In AAS 14 (1922) 329.

⁶⁸ Cf. c. 28, § 1, in AAS 42 (1950) 12.

⁶⁹ Cf. peraltro in senso contrario per esempio, J.L. ACEBAL, in AA.VV., *Código de derecho...* (cf. nt. 8), 693.

⁷⁰ Per la quale cf. anche, al riguardo, *Communicationes* 10 (1978) 225.

bilità di chiamare in giudizio il convenuto anche presso il foro del luogo nel quale l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita, pur se il titolo dal quale questa nasce non sia di natura contrattuale.

Il terzo foro competente è quello che i contraenti abbiano convenzionalmente stabilito al momento del contratto od anche successivamente come può ricavarsi dalla generica dizione del canone, mutata rispetto a quella del c. 1565, § 2 del codice pio-benedettino⁷¹. Inoltre, mentre durante la vigenza del codice abrogato i «fora contractus» erano tutti tra loro concorrenti, la nuova normativa la cui dizione introduce con un'avversativa («nisi») il foro convenzionale fa sì che quest'ultimo, allorché sussista e sia diverso, renda gli altri giudici che sarebbero stati competenti in virtù dello stesso c. 1411, § 1 CIC (e del c. 1077, § 1 CCEO) canonicamente non più tali.

3.3. *Il foro penale. Il foro relativo all'amministrazione patrimoniale e quello riguardante le eredità e i legati pii* (cc. 1412-1413 CIC)

Potendo avvantaggiare non poco la fase istruttoria del processo, e dunque la giusta ricerca della verità, il c. 1412 CIC (non altrimenti del resto dal c. 1078 CCEO) stabilisce per le cause penali che l'accusato *possa* essere chiamato in giudizio davanti al tribunale del luogo nel quale è stato commesso il delitto. Un tale foro inoltre può assumere una sua rilevanza anche per il valore esemplare che può rivestire, chiarendo, a coloro che formano la «portio Populi Dei» toccata dal delit-

⁷¹ Cf. al riguardo anche la precisa intenzione della Commissione per la revisione del codice pio-benedettino. Cf. *Communicationes* 10 (1978) 225.

to, la valenza antiecclesiale dell'atto delittuoso ed insieme restaurando l'ordine leso in questo stesso ambito più immediatamente colpito dall'azione criminosa.

Un tale foro riguarda tutte e *soltanto* le cause penali, e dunque quelle (cf. c. 1321 CIC) che attengono — in quanto normativamente previste come reati — violazioni esterne, dolose o colpose, di una legge o anche di un precetto⁷², sia che queste stesse violazioni riescano ad essere consumative di un certo crimine, sia invece solamente costitutive di un tentativo delittuoso, ma in quest'ultimo caso unicamente quando anche per questo sia canonicamente prevista una pena. Per l'individuazione di un siffatto foro poi, per il quale, come sancisce la norma che si sta esaminando, non ha alcuna importanza l'eventuale presenza dell'accusato, si deve aver riguardo — pur se gli effetti si sono avuti altrove — al luogo nel quale si è sviluppata l'intera attività criminosa; nel caso poi in cui questa, invece, si è attuata in località diverse, si avrà una competenza concorrente alla quale si applicherà il principio della prevenzione⁷³, a meno che — ciò che non sarebbe sufficiente a costituire un giudice competente — in un luogo non si sia avuta altro che una *mera* attività preparatoria e questa non costituisca per sé sola una figura di reato⁷⁴.

Per controversie poi che si riferiscono all'amministrazione dei beni il c. 1413, 1° CIC (non diversamente dal c. 1079, 1° CCEO) stabilisce che il convenuto possa essere chiamato davanti al tribunale del luogo nel quale quella medesima attività amministrativa viene svolta. Questo foro, che ha perduto la esclusività che

⁷² Cf. al riguardo, P.A. BONNET, voce *Precetto*, b) *diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIV, Milano 1985, 874-893.

⁷³ Cf. *infra*, par. 5.

⁷⁴ Cf. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum... de processibus* (cf. nt. 22), 66.

godeva ai sensi del c. 1560, 3° del codice pio-benedettino, è collegato non al luogo eventualmente diverso nel quale possono trovarsi i beni, ma a quello o a quelli in cui ha sede l'attività amministrativa, trovando nella maggior facilità della raccolta delle prove — e dunque ancora una volta *in iustum favorem veritatis* — la sua ragione d'essere; un tale foro si estende ad ogni causa riguardante un'amministrazione patrimoniale nella Chiesa, tanto che vengano mosse da un amministratore nei confronti di un amministrato, quanto invece da quest'ultimo nei confronti del primo⁷⁵. In caso di pluralità di sedi si ha una molteplicità di fori tra i quali potrà trovare applicazione il principio della prevenzione.

Non più esclusivo, come disponeva il c. 1560, 4° del codice abrogato, è anche il foro stabilito per tutte le controversie relative a eredità, e, con la eccezione in tal caso delle cause riguardanti la semplice esecuzione, a legati pii. In queste fattispecie — e sempre a garanzia della giustizia e della verità, essendo in questi luoghi normalmente più facile la ricostruzione dei fatti — giudice competente è quello dell'ultimo domicilio, quasi-domicilio o dimora del *de cuius*, a norma dei cc. 1408 e 1409 CIC; con la qualificazione di «ultimo» si limita la concorrenzialità dei fori per il caso che il defunto abbia avuto durante la vita una pluralità di domicili, quasi-domicili o dimore — queste ultime due localizzazioni individuali non erano del resto menzionate nel c. 1560, 4° del codice del 1917 —, mentre il richiamo ai cc. 1408-1409 (non effettuato peraltro nei canoni corrispondenti del codice per le Chiese orientali) toglie ogni dubbio, sussistente durante la vigenza della precedente codificazione, sulla canonicità che queste stesse condizioni personali debbono possedere.

⁷⁵ Cf. F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 183.

4. La «*connexio causarum*» (c. 1414 CIC)

Come già il c. 1567 del codice del 1917⁷⁶, anche le codificazioni giovanneo-paoline affermano il principio della *connexio causarum*, stabilendolo, non senza modificazioni rispetto al codice abrogato, nel c. 1414 CIC e con una formula pressoché identica nel c. 1081 CCEO.

Per poter comprendere l'attuabilità di un tale importante principio occorre individuare i momenti identificativi di una controversia⁷⁷. Questi vengono specificati con la *domanda* mediante la quale la stessa vertenza viene introdotta e più ancora con le puntualizzazioni che i termini del contendere ricevono in via definitiva attraverso la «*litis contestatio*». Tali momenti identificativi sono sia soggettivi (*le parti in causa*) sia oggettivi; questi ultimi sono propriamente due: l'oggetto della controversia (*petitum*) e la ragione per la quale l'oggetto stesso viene richiesto (*causa petendi*). L'apparentamento nel solo elemento soggettivo — il cosiddetto *cumulo delle cause* — non è sufficiente a determinare l'applicazione della connessione, potendo tali controversie essere trattate anche non in connessione, ma separatamente, come si evince del resto dal c. 1493 CIC (e non diversamente dal c. 1155 CCEO). La connessione delle cause ha luogo invece ogniqualvolta queste si agguagliano nella concretezza del loro momento oggettivo⁷⁸, e cioè se tra due o più controversie si dia comunanza reale del *petitum* o della *causa petendi* (sia o non sia comune

⁷⁶ Cf. non diversamente anche il c. 30 del Motu proprio del 6 gennaio 1950, *Sollicitudinem nostram*, in AAS 42 (1950) 12.

⁷⁷ Cf. F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 594-595.

⁷⁸ Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico (estudio sistemático-analítico comparado)*, Salamanca 1984, 22-26.

anche il momento soggettivo) o ancora quando entrambi gli elementi oggettivi siano concretamente gli stessi, ma in questo caso (ad evitare una *identità* della lite giudiziaria) deve sussistere una diversità tra le parti in causa.

La connessione delle cause comporta un giudizio davanti ad uno *stesso* tribunale e — significativa precisazione aggiuntiva delle nuove codificazioni⁷⁹ — in un *medesimo* processo. Il principio di connessione, che costituisce pure un'importante garanzia per una giusta ricerca della verità, deve prendere le sue mosse dal primo grado del giudizio. Il fondamento di un tale principio è costituito dal fatto che «causae inter se connexae facilius ab uno eodemque iudice expediuntur; unde evitantur inutiles circuitus et definitiones seu sententiae inter se parum cohaerentes, cum dedecore ordinis iudicialis; evitantur maiores expensae et temporis dispendia»⁸⁰.

Come poi si evince dalla stessa formula normativa («cognoscendae sunt») si tratta di un principio la cui applicazione è del tutto obbligatoria⁸¹; più specialmente poi la connessione consolida la competenza in capo al tribunale che per primo si è appropriato (cf. c. 1512, 2° CIC e c. 1194, 2° CCEO) di una delle cause connesse (poiché altrimenti non si vedrebbe come risolvere la concorrenza tra giudici diversi) e determina una proroga legale di competenza⁸². Naturalmente una tale proroga si produce ogniquale volta sia possibile, e cioè (cf. cc.

⁷⁹ Cf. *Communicationes* 10 (1978) 226-227.

⁸⁰ M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia* (cf. nt. 43), 75.

⁸¹ Cf. C. DE DIEGO-LORA, *I processi* (cf. nt. 34), 1024.

⁸² Cf. J.L. ACEBAL, in AA.VV., *Código de derecho...* (cf. nt. 8), 694.

1460-1461 CIC e cc. 1119 e 1120 CCEO)⁸³ quando la mancanza della competenza sia relativa⁸⁴.

Il principio di connessione rende incompetenti tutti i tribunali diversi da quello che per primo si è appropriato di una delle cause connesse, ai quali è sempre opponibile la connessione stessa o, eventualmente, la liti-spendenza (cf. c. 1512, 5° CIC e c. 1194, 5° CCEO), qualora l'unico tribunale competente in base al nostro principio fosse già stato investito della medesima causa; in entrambi i casi si ha «el mismo resultado que es evitar la intromisión de un tribunal en una causa»⁸⁵. Anzi, data la imperatività assoluta del c. 1414 CIC (come anche di quella del c. 1081 CCEO), deve ritenersi che tali situazioni processuali, nonostante il disposto del c. 1459, § 2 CIC (e non altrimenti di quello del c. 1118, § 2 CCEO), siano opponibili anteriormente alla sentenza in ogni stadio del processo, e siano pure sollevabili d'ufficio dal giudice, anche in considerazione degli effetti negativi che potrebbero altrimenti derivarne per la giustizia (cf. c. 1452, § 2 CIC e c. 1110, § 2 CCEO).

All'applicazione del principio di connessione non si addiuvano per espressa disposizione normativa solo allorché la legge prescriva diversamente («nisi obstat praescriptum legis»); ciò si ha, come è evidente da quanto si è già avuto occasione di osservare, laddove i limiti della competenza sono assoluti⁸⁶. Così non sarebbe possibile applicare la connessione qualora una delle cause connesse fosse già pendente in secondo grado.

⁸³ Cf. *supra*, par. 1.2.

⁸⁴ È allora evidente che non sempre si può parlare di *praeven-tio causarum*, poiché questa, come vedremo (cf. *infra*, par. 5), si attua solo tra giudici *aeque competentes*. Cf. però J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho* (cf. nt. 78), 24-25.

⁸⁵ J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho...* (cf. nt. 78), 26.

⁸⁶ Cf. F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 205-206.

Da una parte infatti quest'ultimo giudice — che per essere stato il primo investito di una delle controversie connesse sarebbe anche quello della connessione — non potrebbe sentenziare su di una nuova causa, essendo, come si è visto⁸⁷, funzionalmente incompetente in via assoluta in rapporto ad una controversia da giudicare in primo grado. D'altra parte il giudice di prima istanza eventualmente adito, non potendo richiamare e giudicare per parte sua — per la stessa ragione — una causa già pendente in secondo grado, non può che attendere la definitiva conclusione dello stesso giudizio già pendente⁸⁸. Non altrimenti se si ha un giudizio per il quale è canonicamente sancita una riserva in favore del Romano Pontefice⁸⁹, ogni altro giudice, per applicare il nostro principio, non può che attendere l'espletamento del giudizio riservato; il Papa, al contrario, può avocare i giudizi connessi, dal momento che, mentre gli altri tribunali sono resi assolutamente incompetenti nei suoi confronti dalla riserva stabilita dalla legge, nessun limite riguarda, invece, come si è già detto (cf. c.1405, § 1, 4° CIC e c. 1060, § 1, 4° CCEO)⁹⁰, il potere giudiziale pontificio⁹¹.

5. La «*praeventio causarum*» (c. 1415 CIC)

Certamente non costituisce alcun titolo di competenza, limitandosi a consolidarla in capo ad un giudice che già la possiede, l'importante principio della *prae-*

⁸⁷ Cf. *supra*, par. 2.2.

⁸⁸ Cf. I. GORDON, *De iudiciis in genere*, I, *Introductio generalis. Pars statica*, Roma 1976, 150.

⁸⁹ Cf. *supra*, par. 2.1.

⁹⁰ Cf. *supra*, par. 2.1.

⁹¹ Cf. F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 205-206.

ventio causarum, consacrato nel c. 1415 CIC (e nel c. 1082 CCEO). In base ad un tale principio tra più giudici concorrenti egualmente competenti — e secondo quanto si è già avuto modo di precisare in questo capitolo una siffatta condizione processuale può verificarsi in non pochi casi — la competenza stessa si fissa in capo a quello che, avendo citato legittimamente per primo la parte convenuta, si è appropriato della causa stessa, come del resto sancisce il c. 1512, 2° CIC (e non diversamente il c. 1194, 2° CCEO).

Il nostro principio — salvo quanto disposto nel c. 1632, § 2 CIC — trova applicazione in prima istanza⁹² tra giudici che siano tutti legittimamente competenti, così che possa trovare un suo logico impiego la massima, già affermata come regola 54 nel liber Sextus, alla quale il nostro canone evidentemente si richiama: «Qui prior est tempore potior est iure». Del resto nello stesso digesto poteva già leggersi: «Ubi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet»⁹³.

Per effetto del principio che si sta esaminando un solo giudice rimane competente, potendosi opporre agli altri — investiti della stessa questione e divenuti *relativamente* incompetenti⁹⁴ — prima della «litis contestatio» secondo quanto dispone il c. 1459, § 2 CIC (ed il c. 1118, § 2 CCEO), la duplice condizione processuale di litispendenza (cf. c.1512, 5° CIC e c. 1194, 5° CCEO) e di prevenzione.

⁹² Cf. M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia* (cf. nt. 43), 79-80.

⁹³ V, 1, 30.

⁹⁴ Cf. M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia* (cf. nt. 43), 79-80.

6. I conflitti di competenza (c. 1416 CIC)

Diversamente dal codice pio-benedettino che la vedeva altrimenti collocata⁹⁵ la norma sul conflitto di competenza, incisivamente mutata nella sua formulazione rispetto al c. 1612 della legislazione abrogata, conclude, come è sistematicamente corretto, il titolo sulla competenza. In effetti quest'ultima può diventare incerta per effetto di un'affermazione concorde, positiva o negativa, fatta da più di un giudice in merito alla propria competenza in una stessa controversia⁹⁶; in questo caso si ha un conflitto di competenza che deve essere convenientemente risolto, evitando — ciò che costituirebbe un grave danno per una giusta ricerca della verità — che un qualunque giudice, magari *pro bono pacis*, non difenda la propria effettiva competenza, determinando, ai sensi del c. 1457, § 1 CIC (e non diversamente del c. 1115, § 1 CCEO), una condizione di denegata giustizia, poiché, come precisa il c. 1104, § 1 CCEO: «iudex competens parti legitime requirenti suum ministerium praestare debet».

Il c. 1416 CIC prevede che, qualora il conflitto di competenza si abbia tra tribunali sottoposti ad una stessa Corte d'appello, questo venga risolto — secondo un criterio interpretativo che si era autorevolmente affermato durante la vigenza del codice del 1917⁹⁷ — da quest'ultimo tribunale, mentre la mancanza di una tale situazione di comune sottoposizione ad un medesimo tribunale d'appello da parte dei giudici in conflitto fa intervenire la competenza del tribunale della Segnatura

⁹⁵ Cf. *Communicationes* 10 (1978) 227.

⁹⁶ Cf. M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia* (cf. nt. 43), 212-213.

⁹⁷ Cf. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum... de processibus* (cf. nt. 22), 130; F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 421.

Apostolica⁹⁸. Il codice per le Chiese orientali invece ha previsto nel c. 1083, per la risoluzione di tale conflitto, il diverso criterio, fondato sul principio di prevenzione, in base al quale questo deve essere risolto dalla Corte d'appello propria del giudice che per primo è stato investito della controversia in discussione attraverso la presentazione del libello; nel caso poi che uno dei giudici in disaccordo sulla competenza fosse anche giudice d'appello dell'altro la soluzione del conflitto spetterebbe al tribunale di terza istanza proprio del giudice investito per primo della causa in questione, anche se, ai sensi del c. 1065 CCEO, «tribunal tertii gradus est Sedes Apostolica, nisi aliter iure communi expresse cavetur».

PIERO ANTONIO BONNET

⁹⁸ Soluzione anch'essa autorevolmente emersa nell'interpretazione del c. 1612 del codice del 1917, peraltro limitatamente ai casi nei quali mancasse un Tribunale di appello, ch  se questo fosse esistito ma non fosse stato comune ad entrambi, la soluzione era quella della prevalenza della Corte di appello investita per prima della controversia di competenza, di pi  in concorrenza con il Legato pontificio: cf. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum... de processibus* (cf. nt. 22), 131; F. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 19), 421-423.